



Il Vicesegretario generale

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della I
Commissione consiliare permanente
Presidente della II
Commissione consiliare permanente
Presidente della X
Commissione consiliare permanente
Presidente della XI
Commissione consiliare permanente
Servizio Amministrativo
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari"
E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 193 del 25 febbraio 2025 concernente:

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'USO AGRICOLO DELLE ZONE MONTANE

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VIII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La I, II, X e XI Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ing. Vincenzo Ialongo

Il Dirigente dell'Area "Lavori Aula"
(Dott. Fabio Sannibale)

Allegati: 01 (uno)
Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 193 del 25 febbraio 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**CERA, GRASSELLI, MAURA, MARI, BERNI, TIERO, MENEGALI
ZELLI IACOBUZI, NICOLAI e ROTONDI**

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'USO AGRICOLO DELLE ZONE MONTANE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – II – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



I COMMISSIONE

Cons. Flavio Cera

**Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane,
enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

“CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’USO AGRICOLO DELLE ZONE MONTANE”

Firmato digitalmente da: Flavio
Cera
Data: 18/02/2025 15:12:16

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 18/02/2025 15:14:18

Firmato digitalmente da: Daniele Maura
Data: 19/02/2025 11:00:44

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 19/02/2025 15:17:37

Firmato digitalmente da: Eleonora Berni
Data: 20/02/2025 11:34:46

Firmato digitalmente da: Enrico Tiero
Data: 20/02/2025 11:42:59

Firmato digitalmente da: Giulio Menegali
Zelli Iacobuzi
Data: 20/02/2025 11:47:05

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 20/02/2025 12:03:14

Firmato digitalmente da:
Marika Rotondi
Data: 21/02/2025 09:51:27

RELAZIONE

Analizzando il contesto delle zone montane della Regione Lazio, si è riscontrato, nonostante l'utilizzo da diversi anni, di alcuni strumenti comunitari quali l'indennità compensativa, un continuo degrado e abbandono di dette zone. È semplice immaginare quali effetti può causare questo fenomeno di abbandono: rischio dissesto idrogeologico, incendi, etc.

La Regione, riconoscendo l'importanza strategica delle zone montane ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, della tutela del suolo, delle risorse naturali e del territorio, con la presente proposta di legge intende favorire le condizioni per l'uso agricolo delle zone montane.

Con la presente proposta di legge si intende concedere contributi per: a) coprire le spese sostenute per gli onorari notarili relativi all'acquisto dei terreni o fabbricati di cui all'articolo 3, comma 1 della presente PL; b) sostenere l'attività agricola nei terreni di cui all'articolo 4, comma 1 della presente PL.

Nello specifico, per quanto riguarda il contributo di cui alla tipologia a) è concesso un contributo in misura pari al totale dell'importo delle spese notarili sostenute dal richiedente, per un minimo di euro 500,00 fino a un massimo di euro 2.500,00. Per questa tipologia di aiuto i possibili beneficiari sono sia le persone fisiche che le aziende agricole, con priorità per le aziende agricole. L'intento di questa misura di intervento è quello di favorire misure di riordino fondiario in quanto allo stato attuale si riscontrano problematiche di sviluppo aziendale dovute all'elevata parcellizzazione dei terreni montani.

In riferimento al contributo di cui alla tipologia b) è concesso un contributo per sostenere la coltivazione di specie arboree in terreni agricoli situati nelle zone totalmente montane come delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. I beneficiari del contributo sono coloro che, non imprenditori agricoli, conducono in proprietà o in affitto i terreni in cui sono presenti specie arboree da frutto e vite. Il contributo varia in funzione del numero di piante e della superficie effettivamente coltivata, rispettivamente da 5 a 10 euro/pianta per le specie da frutto e da 150 a 300 euro/ha per la vite, per un massimo di 600 euro a soggetto richiedente.

Tale intervento si rende necessario, in quanto si è riscontrato che nonostante lo strumento dell'indennità compensativa (riservato alle aziende agricole) sia operativo da alcuni anni, il fenomeno dell'abbandono della coltivazione delle aree montane si è accentuato, quindi offrendo la possibilità di ricevere un contributo anche alle persone fisiche, si potrebbe garantire un maggiore presidio delle zone agricole montane. Inoltre, negli ultimi anni è stato fissato in 300 euro il valore minimo di richiesta per i pagamenti diretti (domanda unica PAC), che in funzione delle quote PAC attualmente in vigore (168 euro/ha) prevede quindi una superficie di circa 2 ettari che di fatto sta escludendo diversi beneficiari non professionali e ciò potrebbe causare ulteriori fenomeni di abbandono della coltivazione delle aree montane.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti i contributi di cui agli articoli 3 e 4, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della seguente voce di spesa: "Spese per favorire l'uso agricolo nelle zone montane – parte corrente".

Lo stanziamento previsto è pari a euro 250.000,00, di cui 100.000,00 euro per il contributo di cui all'articolo 3 (contributo per gli onorari notarili) e 150.000,00 all'articolo 4 (contributo per sostenere l'attività agricola).

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, riconoscendo l'importanza strategica delle zone montane ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, della tutela del suolo, delle risorse naturali e del territorio, promuove interventi per lo sviluppo socio-economico di tali zone, coerenti con le caratteristiche e le peculiarità delle stesse, e per favorire l'identità e la coesione delle comunità locali.
2. La presente legge, in coerenza con l'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e l'articolo 8, comma 3, dello Statuto, intende favorire le condizioni per l'uso agricolo delle zone montane al fine di evitarne l'abbandono, di prevenire i dissesti naturali e promuovere lo sviluppo economico dei territori e dei prodotti locali.

Art. 2
(Contributi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione concede contributi per:
- a) coprire le spese sostenute per gli onorari notarili relativi all'acquisto dei terreni o fabbricati di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) sostenere l'attività agricola nei terreni di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 3

(Contributo per gli onorari notarili)

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso per gli onorari notarili relativi all'acquisto di terreni o fabbricati che:
 - a) sono destinati all'uso agricolo, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;
 - b) sono situati nelle zone totalmente montane come delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
2. Nel caso dell'acquisto di terreni, gli stessi devono avere una superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati.
3. Beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono le persone fisiche o giuridiche, con priorità per le aziende agricole presenti nelle zone montane individuate ai sensi del comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, hanno priorità nella concessione del contributo:
 - a) i soggetti che hanno un'età inferiore ai quarantuno anni non compiuti;
 - c) i soggetti che acquistano terreni aventi una superficie maggiore.
5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in misura pari al totale dell'importo delle spese notarili sostenute dal richiedente, per un minimo di euro 500,00 fino a un massimo di euro 2.500,00.

Art. 4

(Contributo per sostenere l'attività agricola)

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è concesso per sostenere la coltivazione di specie arboree da frutto presenti in terreni che:
 - a) sono destinati all'uso agricolo, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;
 - b) sono situati nelle zone totalmente montane come delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
 - c) hanno una superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati;
 - d) hanno le coltivazioni arboree in buono stato.
2. Beneficiari del contributo sono coloro che, non imprenditori agricoli, conducono in proprietà o in affitto i terreni di cui al comma 1.
3. Il contributo è concesso per un massimo di 600,00 euro ed è determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) fino a 50 piante coltivate sul fondo è previsto un importo di 10 euro per pianta di olivo, noci, nocciole, castagne e altre specie arboree da frutto; oltre 50 piante coltivate sul fondo 5 euro per pianta delle suddette specie;
 - c) fino a 2 ettari coltivati a vite da tavola e da vino è previsto un importo pari a 300 euro ad ettaro, oltre i 2 ettari è previsto un importo di 150 euro per ettaro coltivato.

Art. 5

(Deliberazione attuativa della Giunta Regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce in particolare:
 - a) le ulteriori tipologie contrattuali per le quali può essere previsto il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) i criteri per la concessione dei contributi di cui alla presente legge e le modalità per la presentazione delle relative domande;
 - c) le priorità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4;
 - d) la documentazione da allegare alla domanda;
 - e) le modalità di erogazione dei contributi;
 - f) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
 - g) l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.
2. Fatte salve le priorità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, i contributi di cui alla presente legge sono concessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle relative domande e possono essere tra loro cumulabili.

Art. 6

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 7
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti i contributi di cui agli articoli 3 e 4, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della seguente voce di spesa:
 - "Spese per favorire l'uso agricolo nelle zone montane – parte corrente", con uno stanziamento, pari a euro 250.000,00, di cui 100.000,00 euro per il contributo di cui all'articolo 3 e 150.000,00 all'articolo 4, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
2. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.